



COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso

**Regolamento per la stipula e la gestione dei patti di
gemellaggio, di amicizia, di fratellanza e di
appartenenza**

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2024 con delibera n. 57 divenuta esecutiva il 14.02.2025.

Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 04.02.2025 al 19.02.2025 reg. n. 58.

Il Segretario Comunale
F.to Antonino SANO'



Il Sindaco
F.to Maurina SESSOLO

Art. 1 - Gemellaggio

1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane o di altre nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà e l'incontro fra i popoli.

Art. 2 - Patto di Amicizia

1. Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

Art. 3 - Patto di Fratellanza e di Appartenenza

1. Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
2. Il Patto di Appartenenza costituisce atto formale (facoltativo) di reciprocità con realtà territoriali localizzate in grandi realtà, quartieri e centri urbani, e/o con grossi nuclei di persone anche associate, che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica, alla cui base vi siano comuni radici Fontanellesi, venete ed italiane.

Art. 4 - Caratteristiche della città gemella

1. Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune di Fontanelle, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

Art. 5 - Procedura di approvazione dei Patti, conferma, revoca

1. Ogni Patto di Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione del Consiglio Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
Il Patto di Gemellaggio con il Comune di Auterive è stato rinnovato il 23 maggio 2009.
2. I Patti di Amicizia, di Fratellanza e di Appartenenza sono approvati dal Consiglio Comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
3. I Patti di Amicizia, di Fratellanza e di Appartenenza e i Gemellaggi, non confermati entro l'anno successivo alla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per il Comune di Fontanelle.
4. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia, di Fratellanza e di Appartenenza sono di competenza del Consiglio Comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

Art. 6 - Stipula

1. Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza e di Appartenenza sono prodotti dal momento della loro reciproca stipula da parte dei Sindaci delle città, o loro delegati.
2. Il Sindaco del Comune di Fontanelle può stipulare i Patti dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.
3. Per i Patti di Appartenenza gli effetti possono essere stipulati con atti facoltativi tra il Sindaco di Fontanelle o suo rappresentante e le massime autorità di comunità, quartieri, Associazioni, ecc. o loro rappresentanti.

Art. 7 - Gestione dei Patti e dei Gemellaggi

1. Il Comune di Fontanelle sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia, Patti di Fratellanza e di Appartenenza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, manifestazioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città.
2. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Fontanelle possono essere costituite da membri della Giunta, del Consiglio Comunale, del Comitato o loro delegati.
3. Ai Gemellaggi partecipa, altresì, il personale dipendente se necessario per il supporto tecnico, professionale e di segreteria.

Art. 8 - Costituzione e funzionamento del Comitato per i Gemellaggi

1. L'Amministrazione Comunale, entro 180 giorni dall'inizio del mandato, indice una manifestazione di interesse per la partecipazione di cittadini interessati e per la nomina dei membri del "Comitato Comunale per i Gemellaggi", di seguito "Comitato". Il Comitato resta in carica sino alla prima riunione seguente la manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dei nuovi membri. Il Direttivo resta in carica sino alla sua nuova elezione.
2. Il Comitato è costituito da tutti gli aderenti alla manifestazione d'interesse. Nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per presentare la propria autocandidatura, la Giunta Comunale approva l'elenco dei componenti il Comitato, demandando al Sindaco nel termine dei 45 giorni seguenti la convocazione della prima riunione del Comitato per la nomina dei membri del Direttivo, composto da un numero di componenti superiore alle nove unità e non superiore a quindici, eletti a maggioranza dei presenti e con scrutinio segreto. Il Sindaco non partecipa alla votazione.
3. Il Direttivo del Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, della cui elezione dà comunicazione all'Amministrazione Comunale, elabora la proposta di rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato e delibera a maggioranza su ogni questione che non sia di espressa competenza del Comitato. Nel caso il numero dei suoi componenti sia inferiore a quello minimo, il Comitato viene appositamente convocato per l'elezione dei membri necessari al raggiungimento del numero minimo. Il Presidente svolge il ruolo di coordinamento e di rappresentanza dell'Associazione. Il Vice Presidente ricopre il ruolo di Presidente nei casi di impedimento dello stesso Presidente.
4. Il Comitato svolge funzioni consultive ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno, approva il rendiconto ed elegge i membri del Direttivo. Le riunioni del Comitato di Gemellaggio, indifferentemente dalle finalità e dalla loro natura, possono essere convocate dal Presidente, dal Vice Presidente, dalla maggioranza dei membri del direttivo ovvero da un quinto dei membri del Comitato.
5. Il Comitato dura in carica dalla data della seduta d'insediamento convocata dal Sindaco per tutta la durata della legislatura comunale e in attesa della nomina dei nuovi membri. Il Comitato rimane in carica, in regime di *prorogatio*, fino alla nomina dei nuovi membri, impregiudicata ogni prerogativa relativa alle attività di interscambio, alle modalità di funzionamento e all'organizzazione delle attività.

6. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza (più di 3 consecutive ingiustificate);
 - c) per la richiesta della totalità degli altri membri;
 - d) per decesso.
7. Al Comitato e al Direttivo è assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale che attui e sviluppi quanto richiamato negli articoli che compongono il presente Regolamento. Le finalità delle attività del Comitato sono l'amicizia, l'organizzazione, il coordinamento, la promozione e l'attuazione di iniziative d'interscambio, nei vari settori, con il Comune gemellato.
8. Il Comitato non ha personalità giuridica, né autonomia patrimoniale ma può partecipare ai bandi comunitari o per la raccolta di fondi o sponsorizzazioni in conformità e nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente, salvo trasformazione in associazione riconosciuta o altro ente del terzo settore. Pertanto, ove ne ricorra l'opportunità o l'utilità il Comitato può deliberare la costituzione o la trasformazione in associazione, senza oneri per l'Ente, istituendo un rapporto di tipo convenzionale basato sul presente regolamento, per quanto ancora applicabile.
9. Il Comitato sarà iscritto nella Consulta delle Associazioni del Comune di Fontanelle.

Art. 9 - Attività di programmazione del Comitato

1. Il Comitato, entro il 30 giugno dell'anno precedente, elabora il relativo cronoprogramma delle iniziative per l'anno successivo e lo propone all'Amministrazione Comunale con allegato un preventivo di massima delle spese da sostenere ed il relativo riparto, insieme ad una prima bozza del programma triennale delle iniziative che intende realizzare, da confermarsi in virtù delle capacità di spesa e delle attività delle Comunità gemellate.

Art. 10 - Assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Servizio comunale

1. La competenza del servizio per la manifestazione d'interesse, la proposta di stanziamento annuale nel bilancio di previsione ed eventuali sponsorizzazioni sono assegnate al Responsabile del settore Affari generali.
2. Nella proposta di bilancio annuale il Responsabile, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, prevede annualmente uno specifico stanziamento di bilancio per i Gemellaggi, per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione può sviluppare attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive, manifestazioni, ecc.
3. Il Comune di Fontanelle, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva in sede di Documento Unico di Programmazione, il piano annuale e il programma triennale. Entro 30 gg dal termine delle iniziative contribute dall'Amministrazione Comunale, il Comitato presenta alla stessa apposito rendiconto delle spese sostenute.
4. Il Comitato potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata.
5. Nel più pieno spirito di collaborazione, il Comitato di Gemellaggio provvede anche in autonomia all'ospitalità di gruppi ed individui partecipanti alle attività di interscambio. Quanto non riconducibile direttamente all'ospitalità di individui o gruppi nella loro dimensione familiare e relativo invece all'amicizia tra Comunità più vastamente intesa pertiene alle prerogative proprie dell'Amministrazione Comunale e si sviluppa d'intesa con il Comitato nelle forme e nei termini dell'art. 9.

Art. 11 - Modifiche al Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale potrà modificare il presente regolamento, sentito il Comitato. Qualsiasi disposizione antecedente è da considerarsi abrogata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.